



## Note ai margini dei rapporti tra detenzione femminile e pregressa vittimizzazione

*Cristiana Taccardi<sup>1</sup>*

---

### *Abstract*

*This paper aims to analyse the correlation, which emerged in international research, between female detained offenders and previous experiences of victimization, which contributed to their criminal choice. This observation gives a further specificity to female detention, already characterized by innumerable criticalities, among all the difficult balance with the parental role interrupted by the prison experience. However, it is noted that, especially in Italy, there is a lack of all-round investigations into the experiences of female detainees which would allow for a better understanding of the reasons underlying criminal choices and to make more effective preventive approaches.*

*Keywords: victimization, violence against women, female detention, prevention*

---

<sup>1</sup> Cristiana Taccardi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; collabora con l'ufficio del Difensore civico dell'Associazione Antigone e fa parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione per la Regione Lombardia.

## 1. Violenza di genere e detenzione femminile: qualche nota introduttiva al tema

È ormai da diversi anni che il tema della violenza sulle donne, come la questione di genere in senso lato, riceve la dovuta attenzione da parte della società. Si continua invece a trascurare quell'universo femminile che entra in relazione con la giustizia penale non nella veste di persona offesa bensì di imputata, prima, e condannata e detenuta poi.

Difficilmente, infatti, la condizione della donna detenuta viene associata a quella di vittima, atteso che generalmente si riconduce l'atto criminale alla vittimizzazione di soggetti diversi rispetto all'autore (Romano, Ravagnani, Policek, 2017).

Tra le donne autrici di reato, qualsiasi indagine svolta ha invece evidenziato la massiccia presenza di esperienze di pregressa vittimizzazione che, come a breve si vedrà, possono essere state, in modo diretto o indiretto, all'origine del reato realizzato. Una popolazione detenuta composta da donne che hanno subito episodi

di violenza ed abusi durante l'infanzia e l'età adulta, all'interno del contesto familiare o della relazione affettiva. Una storia di abusi che connota questa violenza di genere, che viene efficacemente denominata "guerra contro le donne"<sup>2</sup> per il suo carattere sistematico e generalizzato.

La violenza di genere rimane tuttavia di difficile quantificazione, essendo l'entità del fenomeno definita a livello globale «da differenti approcci metodologici sviluppati in contesti culturali, sociali e giuridici differenti, tuttavia riconducibili a un denominatore comune che vede nei *feminine secrets* (Heidensohn, 1994) la presenza di un elevato indice di numero oscuro» (Romano, Ravagnani, Policek, 2017). Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità<sup>3</sup>, si stima che in tutto il mondo quasi un terzo delle donne che hanno avuto una relazione di coppia ha subito da parte del proprio partner abusi fisici o sessuali (dati confermati anche rispetto al campione italiano, secondo le rilevazioni Istat)<sup>4</sup>. L'ultimo Report del Servizio Analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale (aggiornato al 20

<sup>2</sup> Espressione di Susan Brownmiller (Brownmiller, 1976).

<sup>3</sup> OMS, *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health effects of intimate partner Violence and non-partner sexual violence*, 2013.

<sup>4</sup> Si attesta a 6 milioni 788 mila il numero delle donne vittime di una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Solitamente a perpetrare le forme di violenza più gravi sono i partners attuali o precedenti, con una percentuale del 62,7% per quanto riguarda gli autori di stupri. Nel caso invece di dati relativi ad autori di molestie sessuali si evince che nella maggior parte dei casi (76,8%) atti di violenza sono commessi da sconosciuti. Significativo il dato dell'età delle vittime, in quanto il

10,6% delle donne riporta di aver subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Altri dati completano la descrizione dell'identità delle donne vittime di violenza in Italia. Ad esempio, le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle donne coniugate (51,4% contro 31,5%). Degna di nota con riferimento alla criticità del fenomeno è la situazione delle donne che vivono con problemi di disabilità o di salute: ha subito violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di subire stupri o tentati stupri risulta essere doppio per questo gruppo di donne (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi di salute).

novembre 2022) evidenzia che nel corso del 2022 sono stati registrati 273 omicidi (2% in più rispetto al 2021), con 104 vittime donne (5% in meno), mentre le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 88 (6% in meno); di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (16% in meno rispetto alle 62 vittime dello stesso periodo del 2021)<sup>5</sup>.

Proprio da questi dati emerge che il contrasto alla violenza di genere si inserisce nel solco della protezione dei soggetti deboli, obiettivo che ha rappresentato negli ultimi tre decenni uno dei *leitmotiv* di una politica criminale, sia interna che internazionale, sempre più vittimocentrica<sup>6</sup>. Oltre a riconoscersi una tutela alla persona offesa del reato in quanto tale, l'ordinamento ormai predispose una tutela speciale in ragione della caratteristica di vulnerabilità della vittima<sup>7</sup>. In tale ottica, si è andato sempre più a delineare un modello costellato di tipi di vittime, le cui

particolari esigenze di tutela legittimano discipline derogatorie di quelle ordinarie (Bertolino, Varraso, 2017). Tra queste, la vittima di genere ha ricevuto a livello legislativo peculiare attenzione con il recente codice Rosso, che affronta a più livelli il drammatico problema della violenza domestica e di genere, adeguando il nostro ordinamento agli obblighi derivanti dalle fonti internazionali<sup>8</sup>.

All'interno della normativa dedicata alla vittima di reato si constata, tuttavia, una scarsa attenzione alla figura dell'autrice di reato vittima di violenza. La questione criminale femminile rimane ancora maggiormente indagata dalla prospettiva vittimaria<sup>9</sup> e non della «criminalità agita dalle donne» (Verdolini, 2019). Una recente ricerca condotta dall'Associazione Antigone (Antoniucci, 2018) ha sottolineato come le autrici - vittime in stato di detenzione presentino esigenze di tutela marcatamente diverse da quelle della vittima di violenza in stato di libertà<sup>10</sup>. Mentre, è

<sup>5</sup> Dati reperibili su <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere>.

<sup>6</sup> Categoria c.d. “a geometria variabile” che tuttavia si presta ad essere strumentalizzata per differenti obiettivi di tipo repressivo e securitario, che antepongono le ragioni della sicurezza pubblica a quelle garantiste, previste in Costituzione, di cui è destinatario l'autore del reato (cfr. Pitch, 2022; Venturoli, 2018; Amalfitano, 2018).

<sup>7</sup> Categoria ora codificata nel nostro ordinamento all'art. 90 quater c.p.p., articolo introdotto con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 di attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva introduce obblighi di tutela per gli Stati nei confronti della vittima in generale, nonché di quella con specifiche esigenze di

protezione da accertare caso per caso (impostazione, dunque, che abbandona una categorizzazione dei soggetti vulnerabili a favore di una valutazione individualizzata). È la stessa Direttiva a sottolineare la necessità del rispetto dei diritti di difesa dell'imputato.

<sup>8</sup> Con la legge n.69/2019, oltre che con interventi di carattere procedurale che garantiscano maggiore celerità alla tutela della vittima, vengono apportate modifiche di diritto penale sostanziale, nonché adottate misure a tutela “preventiva” (cfr., *ex multis*, Valsecchi, 2020).

<sup>9</sup> Che ovviamente richiama quella direttrice storica del diritto penale che riteneva il genere femminile ontologicamente inferiore e dunque da tutelare in quanto fragile e vulnerabile (cfr., fra tutti, Graziosi, 1993).

<sup>10</sup> Come, tra tutte, quella di poter condividere con l'autore della violenza il luogo di detenzione; o il

necessario che non si generino differenze tra *buone vittime*, ovvero le donne che non entrano in contatto con il sistema di giustizia penale, e le *cattive vittime*, le donne autrici di reato (Romano, Ravagnani, Policek, 2017).

La correlazione tra autrice - vittima e detenzione, che si andrà a breve ad indagare, è dunque un dato che mette in luce un'ulteriore peculiarità che caratterizza la detenzione femminile, già percorsa da innumerevoli aspetti di criticità.

Per meglio comprendere tali specificità, occorre fornire una sintetica panoramica sulla detenzione femminile. La presenza delle donne negli istituti penitenziari italiani si attesta ormai da molti anni poco sopra il 4% dell'intera popolazione detenuta<sup>11</sup>. Prendendo in considerazione i dati elaborati dall'Associazione Antigone nel

tema, rispetto alle possibili violenze subite in carcere, anche da appartenenti della Polizia penitenziaria, dell'assenza di un'autorità indipendente deputata a ricevere le denunce, atteso che è la stessa Polizia a svolgere tale ruolo.

<sup>11</sup> I dati che si riportano sono elaborazioni su dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria da parte dell'Associazione Antigone, consultabili su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>. Rispetto al tasso di detenzione, sono incarcerate poco più di 8 donne ogni 100.000 donne libere (quello maschile è circa 25 volte superiore). Nel mondo, secondo i dati del *World Female Imprisonment List*, pubblicata nell'ottobre 2022 dall'Institute for Crime and Justice Policy Research (ICPR), la presenza femminile negli istituti di pena si attesta al 6,9% della popolazione detenuta mondiale (cfr. Gonnella, 2023).

<sup>12</sup> Per una panoramica generale sui numeri della detenzione femminile, cfr. Marietti (2023)

<sup>13</sup> Alla fine del 2021, ultimo dato disponibile, 355 detenute avevano una condanna fino a tre anni di carcere (di cui 65 fino a un anno); 30 le detenute

suo primo rapporto sulla detenzione femminile<sup>12</sup>, erano 2.392 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2023<sup>13</sup>, di cui 15 madri con 17 figli al seguito<sup>14</sup>. Soltanto un quarto del totale si trovava ristretto nelle quattro carceri esclusivamente femminili presenti sul territorio<sup>15</sup>, trovandosi le altre 1.779 donne all'interno delle 44 sezioni femminili di carceri maschili. Sebbene la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018, ad opera del d.lgs. n. 123, abbia inserito al co. 5 dell'art. 14 della legge n. 1975 l'espressa previsione per cui "le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali", si continuano a registrare numeri molto bassi di presenze per sezione<sup>16</sup>, con la conseguente difficoltà di

ergastolane, di cui 16 ostatiche, mentre 72 con una condanna a oltre 20 anni di carcere. L'affollamento delle sezioni femminili è risultato sostanzialmente analogo a quello degli istituti maschili (pari al 115% per le donne, 113,7% per gli uomini).

<sup>14</sup> L'art. 14 co. 7 o.p. prevede che le madri possano tenere con sé i figli fino all'età di tre anni, predisponendo appositi asili nido all'interno delle strutture per la loro cura e assistenza. La legge n. 62/2011 prevede poi la struttura dell'Istituto a custodia attenuata (ICAM) che permette alle detenute madri di minori di essere collocate insieme ai propri figli, anche oltre i 3 anni di età, in strutture esterne con caratteristiche strutturali più simili ad un'abitazione: all'interno è attuato un regime penitenziario fondato sulla maggiore responsabilizzazione del ruolo genitoriale, per garantire altresì un'adeguata tutela dell'infanzia nel corso della detenzione (Giarda, Forti, Giunta, Varraso, 2021).

<sup>15</sup> A Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia.

<sup>16</sup> A titolo di esempio, 114 presenze femminili nel carcere milanese di Bollate, 117 nel carcere di

organizzare occupazioni significative per le donne detenute. Tranne rare eccezioni, non sono infatti consentite attività congiunte per uomini e donne, evenienza questa che potrebbe effettivamente ovviare alla problematica della carenza di attività e contestualmente evitare la chiusura delle sezioni, che porterebbe all'allontanamento delle detenute dai propri riferimenti<sup>17</sup>.

Rispetto a lavoro<sup>18</sup>, formazione professionale<sup>19</sup> e istruzione<sup>20</sup>, la situazione appare non dissimile da quella dei reparti maschili, essendo oltremodo insufficienti le possibilità offerte, spesso appiattite su stereotipi di genere.

Le donne rappresentano dunque una comunità all'interno di una realtà pensata e organizzata per detenuti maschi (Pitch, 1992): come emerge già a livello strutturale, dove le camere di pernottamento non sono pensate in modo peculiare rispetto

alle esigenze femminili e in nulla differiscono rispetto a quelle maschili<sup>21</sup>. Il luogo in cui avviene la limitazione della libertà personale, dunque, segue i canoni dettati dalle esigenze e condizioni di detenuti di sesso maschile. Lo stato dell'arte mostra come la permanenza in carcere si presenti ancora inadeguata ad affrontare le vulnerabilità specifiche della componente femminile della popolazione ristretta e, dunque, a produrre soddisfacenti risultati di reinserimento sociale (Pecorella, 2018).

## 2. La correlazione tra detenzione e pregressa vittimizzazione

Ma se le donne in generale sono vittime vulnerabili, perché esposte alla violenza di genere, come si è visto, quelle autrici di reato sembrano esserlo in modo significativo.

---

Torino, 5 a Mantova, 4 a Paliano o 2 a Barcellona Pozzo di Gotto.

<sup>17</sup> Cfr., sul punto, Scandurra (2023).

<sup>18</sup> Le detenute che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono per lo più impegnate in mansioni di gestione e pulizia della struttura, rispetto alle quali si richiede bassa qualificazione e retribuzione limitata. I lavori alle dipendenze di datori di lavoro esterni, meglio retribuiti e più qualificanti, coinvolgono una minoranza di detenute lavoratrici. Tranne alcune eccezioni, nella maggior parte degli istituti non c'è nemmeno una donna che lavori in carcere per ditte esterne. Poche, infine, le donne in semilibertà (il 2% contro il 2,7% degli uomini) e poche anche le donne al lavoro all'esterno in articolo 21 (il 4% contro il 4,3% degli uomini).

<sup>19</sup> Con un 7,2% delle donne (contro 4,2% per il totale dei presenti): tuttavia i corsi di formazione professionale sono proiettati verso professioni come la pasticceria, la sartoria o il giardinaggio.

Certamente ciò che pesa di più è la loro totale assenza nella larga maggioranza delle sezioni femminili.

<sup>20</sup> La partecipazione si attesta al 37,3%, contro il 32% degli uomini, ma il coinvolgimento delle donne decresce nei gradi superiori di istruzione. Non essendoci motivo di supporre che le donne siano meno interessate ai corsi di istruzione di secondo livello, questi, negli istituti più piccoli, non vengono probabilmente mai attivati in ragione di numeri ritenuti insufficienti (cfr. Scandurra, 2023).

<sup>21</sup> Secondo il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario del 2000 i servizi igienici devono essere dotati di acqua corrente, calda e fredda, lavabo e doccia, nonché di bidet con riguardo alle sezioni femminili: se le docce sono presenti in cella nel 60% degli istituti che ospitano anche donne, contro il 47,5% degli istituti che ospitano solo uomini mentre il bidet è garantito solo nel 66% degli istituti dove sono ospitate donne.

Senza di pretesa di completezza, indagini e ricerche internazionali sulle donne detenute hanno rimarcato l'incidenza della vittimizzazione sessuale e fisica sul percorso criminale, concordando sulla circostanza per cui questa potrebbe costituire una delle variabili che più di altre va ad incidere sulla scelta criminale (Ricordeau, 2022).

Da ricerche svolte negli Stati Uniti è emerso che dal 30 all'80% delle minorenni incarcerate ha subito abusi sessuali, spesso in tenera età. Si parla non a caso di *sexual abuse – to prison pipeline*, termine usato per descrivere i percorsi della violenza di genere che conducono le ragazze al sistema di giustizia minorile come risultato diretto della loro vittimizzazione. Questo processo che si innesca allorché la vittima fugge da casa per sottrarsi alla violenza e la sua vulnerabilità materiale ed emotiva la espone alla detenzione, che a sua volta accentua il trauma subito e la rende maggiormente vulnerabile al momento dell'uscita dal carcere (Saar, Epstein, Rosenthal, Vafa, 2014).

Secondo alcuni studi di psicologia, come confermati anche da autorevoli documenti ad opera di organismi internazionali (quali l'*Handbook on Women and Imprisonment*, ad opera dell'UNODC, o il *Factsheet on women in prison* del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), la violenza, nella sua forma fisica, psicologica o sessuale, ha un impatto evidente sulla salute, sia fisica che psichica, e sull'emersione di comportamenti a rischio (quali l'assunzione/le dipendenze da alcol,

droghe o psicofarmaci) da parte delle donne che ne sono vittima (Saxena, Messina, 2021).

Se la relazione tra violenza e salute è ormai acclarata, il tema della sofferenza psicologica della donna rimane ancora non opportunamente considerato dagli operatori sanitari e nel contesto dei servizi sociali e giudiziari, tanto da, come verrà approfondito nel prosieguo rispetto ad alcune vicende processuali, ritorcersi contro la donna se tale sofferenza si manifesta in perdita di memoria, sintomi da stress post-traumatico o assenza di segni di sofferenza, che possono rendere meno credibile la sua denuncia.

Anche la più recente letteratura psicologica americana conferma la tendenza segnalata (cfr. Saxena, Messina, 2021), riportando una prevalenza significativamente più alta di abusi emotivi, fisici e sessuali nelle donne detenute rispetto alle donne libere e altresì agli uomini incarcerati. Gli studi mostrano una correlazione più forte nelle donne tra gli abusi subiti (e il loro protrarsi nell'adolescenza/età adulta) e una maggiore gravità di esiti cronici sulla salute mentale e fisica.

Un passato drammatico che facilita dunque l'emersione di disturbi psichici e di dipendenza da alcool o droga, i quali risultano più diffusi nella popolazione detenuta femminile. Le donne con diagnosi psichiatriche gravi sono il 12,4% del totale (contro il 9,2% degli uomini), oltre a fare regolarmente uso di psicofarmaci il 63,8% delle donne, contro il 41,6% degli

uomini<sup>22</sup>. Consistente anche la percentuale di donne in trattamento per tossicodipendenze (il 14,9% contro il 18,7% degli uomini)<sup>23</sup>. Anche l'alto numero di atti di autolesionismo (31 ogni 100 donne, contro i 15 ogni 100 uomini) denota un considerevole livello di tensione e di malessere all'interno delle sezioni femminili. È emblematico in tal senso che nel 2022 ben 5 donne si siano tolte la vita in carcere<sup>24</sup>. Di tentati suicidi, se ne sono registrati 3,7 ogni 100 detenute, più del doppio rispetto all'1,6 riferibile ai detenuti uomini.

Peraltro, alla difficile condizione di partenza della precedente vittimizzazione, si aggiunge per le donne, come conseguenza dello status detentivo, una maggiore e più frequente compromissione dei legami familiari<sup>25</sup>, soprattutto in presenza di figli minori (Pecorella et al., 2019). Il tema della maternità e della presenza dei figli minori in carcere impone infatti delicate riflessioni, in ragione del difficile bilanciamento degli interessi in gioco, quello dello Stato ad eseguire una condanna e quello della madre-detenuta a poter svolgere la funzione genitoriale (Miravalle, 2018).

<sup>22</sup> A. Scandurra (2023), *L'Osservatorio di Antigone nelle sezioni femminili d'Italia*, cit.

<sup>23</sup> Sempre dai dati di Antigone pubblicati nel primo rapporto pubblicato sulla detenzione femminile.

<sup>24</sup> Nel corso del 2022, 84 persone si sono tolte la vita all'interno di un istituto di pena, una ogni 4 giorni. Il numero più alto di sempre. Secondo i dati del Garante Nazionale, sia nel 2021 che nel 2020 una sola donna si era tolta la vita e nessuna nel 2019. Il tasso di suicidi (cioè la relazione tra il numero dei casi e la popolazione detenuta media),

### 3. Le (poche) indagini svolte sulle detenute italiane

Rispetto al nostro contesto nazionale, poche indagini approfondiscono l'ormai asodato legame tra vittimizzazione e detenzione femminile. Come già anticipato rispetto alla prospettiva internazionale, anche le ricerche svolte sul campione italiano, e prese in considerazione in occasione di tale analisi secondaria, evidenziano come vissuti di pregressa violenza possano influenzare la scelta deviante o il percorso criminale sia in termini di stretta causalità lineare, come si vedrà nel prosieguo analizzando i casi dell'uccisione del partner abusante, sia concorrendo allo sviluppo di alcune condotte criminose.

Rispetto proprio a tale ultima prospettiva, è emerso infatti che ad influenzare il ricorso ad attività illegali, che spesso si sostanziano in reati di tipo economico, sono anche le condizioni di estrema precarietà in cui si viene a trovare la vittima che riesce ad allontanarsi da una situazione di abusi. Non a caso, rispetto ai reati tipicamente commessi dalle donne ristrette in Italia, guardando ai dati disponibili relativi al 2021 del già richiamato rapporto di Antigone sulla detenzione femminile, i reati

è pari, nel 2022, a 2,2 suicidi ogni 100 donne, dunque più alto di quello maschile pari a 1,4. Si consideri che nella popolazione libera il tasso è pari a 0,07 suicidi ogni 1000 abitanti (cfr. Antonelli, 2023), [Suicidi e autolesionismo - Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, consultabile su www.rapportoantigone.it](http://www.rapportoantigone.it).

<sup>25</sup> Essendo mariti e compagni mediamente meno propensi a mantenere la relazione interrotta dalla detenzione, rispetto a quanto tendono a fare le donne quando si trovano nella medesima condizione.

contro il patrimonio costituiscono la categoria maggiormente rappresentata (ovvero il 29,2 % del totale, mentre per gli uomini sono il 23,7%)<sup>26</sup>, seguiti da quelli commessi in violazione della legislazione in materia di stupefacenti<sup>27</sup>.

Secondo un recente studio condotto in alcuni istituti penitenziari italiani attraverso la somministrazione di 116 questionari (Romano, Ravagnani, Policek, 2017)<sup>28</sup>, è risultato che il 15,9% delle donne intervistate ha vissuto con un padre violento e il 10,3% con una madre violenta; mentre il 24,1% del campione ha dichiarato di aver subito violenza fisica da bambina (nel 40,7% dei casi si trattava di un soggetto non legato da parentela, nel 37% dei casi di uno o entrambi i genitori, nel 22,2% di un parente, nel 7,4% di un fratello o di una sorella e nel 3,7% dei casi di un patrigno o di una matrigna). Sconfortante il quadro delineato dal quesito, proposto al campione di intervistate, sull'eventuale intervento dei servizi sociali, avendo solo il 4,3% dei soggetti interessati dichiarato di aver potuto contare sugli interventi dei

servizi sociali, nella forma del supporto/controllo (3,4%) e dell'allontanamento dalla propria casa (0,9%). Al netto di risposte da parte delle istituzioni sociali – i servizi sociosanitari e le forze dell'ordine – estremamente frammentarie, un intervento tempestivo di valutazione, di sostegno e di cura in materia di abusi e maltrattamenti oltre ad un indubbio valore preventivo per quanto riguarda il possibile nesso tra vittimizzazione e criminalità, rimane un preciso dovere politico e sociale (Romano, Ravagnani, Policek, 2017).

Altri dati provengono da una ricerca condotta da un gruppo di studiosi penalisti sulla sezione femminile della Casa di Reclusione di Milano-Bollate<sup>29</sup> (Pecorella, 2018), dalla quale è emerso che un'alta percentuale di donne avevano subito violenze nell'infanzia (da parte dei genitori in 18 casi e altri familiari in 4 casi) o in età adulta (in 14 casi ad opera del partner); in un solo caso la violenza era stata opera di estranei, mentre in 5 casi agli abusi da parte della famiglia si erano aggiunti quelli del partner. Tale ricerca sottolinea come

<sup>26</sup> Soprattutto per furto (11% degli arresti e denunce), frodi informatiche e truffe (11,2%); inferiori i tassi relativi agli altri reati: il 2,3% per danneggiamenti; l'1,6% per ricettazione; l'1,1% per rapina. Per quanto concerne i reati contro la persona, le più ricorrenti sono le fattispecie di minacce (6,2%), lesioni dolose (5,2%), percosse (1,5%) e lo stalking (1,2%). Oltremodo basso è il tasso di autrici di violenza sessuale, lo 0,06%, come anche il numero di omicidi compiuti dalle donne: nel 2021, 0,2% le donne arrestate o denunciate per omicidio colposo; 0,06% quelle denunciate o arrestate per tentato omicidio; lo 0,04% per omicidio preterintenzionale e solo lo 0,03% per omicidio volontario consumato.

<sup>27</sup> Che ha portato, nel corso dell'anno 2021 (ultimi dati a disposizione), alla denuncia o all'arresto di

4.724 donne, pari al 3,1% del totale delle donne perseguite nell'anno in considerazione. Cfr. E. Ferrucci, [La criminalità femminile in Italia - Primo rapporto sulle donne detenute in Italia \(consultabile su \[www.rapportoantigone.it\]\(http://www.rapportoantigone.it\)\)](#). Si segnala infine una non irrilevante componente di detenute per reati collegati alla criminalità organizzata: sul tema, cfr. Fadda (2012); Ingrassi (2007).

<sup>28</sup> Elaborati a partire da un originale creato da Susan Sharp dell'University of Oklahoma, studiosa che da anni si occupa di questi temi (cfr. Sharp, 2014).

<sup>29</sup> Nello specifico su 69 donne in espiazione di pena alla data del 31 dicembre 2015.

un chiaro segnale del disagio con cui le donne vivono la detenzione sia dato dal fatto che vi è da parte di queste una scarsa partecipazione alle attività trattamentali, ai corsi di istruzione, di formazione professionale e alle attività culturali. Ricostruendo la vicenda criminale del campione di donne analizzato (da cui emerge una predominanza di reati commessi contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, nonché di reati contro la persona, nello specifico ben 14 omicidi), si evidenzia come, escludendo i casi in cui il reato tragga origine esclusivamente da un disturbo psicopatologico della persona o sia collegato ad una dipendenza, si tratti di forme di criminalità radicate in contesti culturali dove il ruolo della donna è relegato a garantire la prosecuzione della specie o di ipotesi di delitti dettati dalla scelta di porre fine ad anni di umiliazioni e violenze da parte del partner.

#### 4. Che genere di autodifesa per la donna?

Tale ultima constatazione ci dà l'opportunità di approfondire l'ipotesi della correlazione diretta tra vittimizzazione pregressa e sviluppo di successivi comportamenti devianti, della quale è testimonianza la presenza di donne condannate per aver ucciso o tentato di uccidere il proprio partner, al fine di difendersi o porre fine a una situazione persistente di aggressioni

fisiche e psicologiche. Tale scelta di campo ci dà l'occasione di portare avanti una riflessione di stampo più strettamente penalistico, pur nella consapevolezza che i casi di omicidio volontario rappresentano, in percentuale, i reati meno addebitati alle donne detenute.

Negli USA, diversi sono i casi, come quelli di CeCe McDonald o di Marissa Alexander<sup>30</sup>, che hanno attirato l'attenzione pubblica e sollevato la mobilitazione femminista, avendo la carcerazione di queste donne provocato un diffuso e profondo senso di ingiustizia. Anche in Francia ci sono state proteste in piazza a seguito alla condanna di Jacqueline Sauvage per l'omicidio del marito dopo 47 anni di matrimonio in cui l'uomo aveva usato violenza nei confronti suoi e delle figlie (Ricordeau, 2022).

Tuttavia, nonostante questa realtà, complesso risulta quantificare il numero di donne detenute per *autodifesa*, in ragione della rarità delle indagini quantitative sul tema (Ricordeau, 2022). Tra queste, è spesso menzionata dai movimenti femministi d'oltreoceano un'indagine del 2005 ad opera del *Department of Corrections and Community Supervision* dello Stato di New York, che afferma che il 67% delle donne in carcere per omicidio è stata vittima della stessa persona che ha ucciso.

Un recente studio italiano (Pecorella, 2022a) analizza alcune vicende giudiziarie

<sup>30</sup> Condannate rispettivamente a 22 anni di reclusione (pena ridotta a quarantuno mesi in ragione del riconoscimento della natura transfobica e razzista dell'aggressione), per aver accoltellato un uomo che l'aveva aggredita, e 20 anni di

reclusione (condanna poi ridotta a tre anni) per aver ucciso il proprio marito in un contesto di pregressi abusi e violenze perpetrate dal partner.

che hanno avuto come esito la condanna di donne vittima di violenza per il reato di omicidio del proprio partner, portando avanti una riflessione sul riscontro che quel gesto disperato e drammatico trova nelle norme del nostro ordinamento giuridico.

Nel nostro ordinamento, per scelte di politica criminale legate alla necessità di evitare un indiscriminato spazio di autotutela privata, con riferimento alle ipotesi di uccisione del partner maltrattante è scarsa l'applicazione dell'istituto della legittima difesa. Ciò aumenta il rischio di possibili processi di vittimizzazione secondaria, atteso che manca totalmente da parte dei giudici un'indagine sul vissuto della donna e sul contesto di quotidiana violenza subita, proiettandosi invece l'attenzione «esclusivamente sul fotogramma finale: quello della reazione difensiva» (Pecorella, 2022b).

Tra le sentenze analizzate nello studio da ultimo richiamato, solo in due pronunce è stata ritenuta nei confronti della donna la scriminante della legittima difesa. Si tratta di soluzioni ermeneutiche in contrasto con l'orientamento consolidato all'interno della giurisprudenza di legittimità italiana, che interpreta in modo stringente i presupposti della scriminante in oggetto.

Ovvero l'impostazione che rinviene il presupposto dell'attualità del pericolo e della necessità dell'azione solo nel caso in cui il gesto sia compiuto nel corso di un'aggressione in atto, e non nelle ipotesi in cui l'azione, in questo caso della donna vittima di violenze, intervenga in un momento di poco successivo all'ultimo atto subito, oppure in via preventiva per impedirne ulteriori<sup>31</sup>. L'attualità del pericolo è stata invece diversamente interpretata, nelle pronunce richiamate, che hanno valorizzato la condizione in cui si trova la vittima di violenza domestica tra un episodio di violenza e l'altro, perché, come affermato nel primo arresto giurisprudenziale sul tema, «ogni successivo episodio [appare] come sviluppo e continuazione immancabile e prevedibile di quello precedente», sempre che emergano precedenti e infruttuosi tentativi da parte dell'imputata di sottrarsi a quel destino di violenza attraverso la strada della denuncia penale e di richieste di aiuto e supporto legale e familiare.

È questa un'interpretazione che sembra accogliere la tesi, affermata negli anni '80 del secolo scorso, della c.d. "sindrome della donna maltrattata" (*battered woman syndrome*). Tale sindrome viene descritta come un disturbo post-traumatico in cui

<sup>31</sup> Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Assise d'appello di Torino, del 21 ottobre 2021 (inedita), che ha confermato la pronuncia assolutoria del primo grado, motivata dal fatto che non fosse raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputata non avesse agito per legittima difesa, atteso che «possibili incongruenze, confusioni nel racconto della [donna] possono trovare agevoli spiegazioni alternative nel fortissimo trauma di una donna che è stata aggredita dal compagno e

che in una condizione di grave ansia/angoscia, che si innesca peraltro in un assetto patologico di base, si difendeva con una coltellata rivelatasi mortale». Tuttavia, la pronuncia più innovativa risulta essere quella più risalente nel tempo, alla seconda metà degli anni '70, relativa al caso di una donna che ha ucciso con sette colpi di arma da fuoco il marito "tiranno" ancora addormentato.

la persona si sente continuamente sotto minaccia, oltre a soffrire di disturbi della personalità<sup>32</sup>. L'ordinamento canadese ha dato rilevanza a tale sindrome, riconoscendo il concetto di autodifesa differita, cioè l'esercizio dell'autodifesa al di fuori di situazioni di pericolo immediato (Ricordeau, 2022)<sup>33</sup>. Anche all'art. 61 delle Regole per il trattamento delle donne detenute o sottoposte a misure non detentive (c.d. Bangkok Rules)<sup>34</sup>, si incoraggiano le autorità giudiziarie a tenere in considerazione il background tipico delle donne autrici di reati come fattore, non escludente, ma almeno attenuante della responsabilità. Attenuazione di pena che era stata altresì oggetto in Francia di una proposta di legge<sup>35</sup> (non approvata) a seguito delle proteste in favore di Jacqueline Sauvage.

La mancanza di una visuale di genere del fenomeno criminale femminile si riscontra altresì nel campo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in particolare del delitto di calunnia, ritenuto integrato in alcuni casi di donne che ritrattano o ridimensionano precedenti accuse. La circostanza della ritrattazione è qualificata automaticamente in termini di responsabilità penale senza alcun approfondimento delle peculiarità che assume la

calunnia nell'ambito delle relazioni affettive, trasformando così il giudizio per calunnia in un ulteriore episodio di vittimizzazione (anche nei casi in cui l'esito sia il proscioglimento o l'assoluzione, atteso che la sola esperienza processuale può avere una valenza afflittiva). In alcuni casi analizzati in uno studio sulla giurisprudenza del tribunale di Milano (Dova, 2020), è emerso anche che lo stato psicologico della donna è ritenuto irrilevante per valutare il peso della ritrattazione. Che da queste ritrattazioni possano nascere più o meno automaticamente imputazioni per calunnia si sollevano molti dubbi di ragionevolezza.

## 5. Alcune riflessioni conclusive

Sebbene la correlazione tra detenzione femminile e pregressa vittimizzazione emerga in tutte le ricerche richiamate, definire in termini puntuali il fenomeno risulta particolarmente complicato in ragione della frammentaria disponibilità di letteratura scientifica.

Invero, le peculiarità descritte sono state prese in considerazione sul piano internazionale, in prima battuta, in una

<sup>32</sup> Lo stato psicologico della donna maltrattata assume un ruolo centrale di valutazione in un'interessante sentenza della Corte d'Assise di Alessandria che ha condannato l'imputata, vittima da tempo di maltrattamenti da parte del coniuge, per omicidio colposo (e non per omicidio doloso aggravato ex art. 577 c.p.), utilizzando l'istituto della legittima difesa putativa ex art. 59, ult.co., c.p., e riconoscendo la natura colposa dell'errore in cui era incorsa la donna, ovvero di versare in un pericolo attuale respingibile solo attraverso una condotta omicidiaria (in tema, Battistoni, 2023).

<sup>33</sup> In California il movimento *Convicted women against abuse* formato da donne detenute ha ottenuto nel 2002 la revisione delle condanne avvenute prima del riconoscimento della sindrome in oggetto.

<sup>34</sup> Adottate nel 2010 dall'Assemblea generale dell'Onu ad integrazione delle Regole minime per il trattamento dei detenuti del 1955 di Bangkok.

<sup>35</sup> Da parte della deputata dei repubblicani Valérie Boyer.

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008, in cui si constatava che “gran parte delle donne detenute è stata vittima di violenza, abusi sessuali, maltrattamenti nell’ambito della famiglia e della coppia”, evidenziando dunque l’esistenza di una possibile correlazione tra tali episodi pregressi e la successiva carriera criminale. In considerazione di ciò, si invitavano gli Stati membri a dare maggiore attenzione al passato traumatico delle donne detenute, attraverso la formazione del personale, l’introduzione di strutture di reinserimento concepite per le donne e l’aumento dei centri di detenzione femminili sul territorio. Nelle successive Regole per il trattamento delle donne detenute o sottoposte a misure non detentive (c.d. *Bangkok Rules*) viene dichiarata la necessità di tener conto delle vissute esperienze di violenza. Più nel dettaglio, la regola n. 6 richiede uno screening medico all’ingresso in carcere, che includa un esame di eventuali abusi sessuali o di altre forme di violenza che possono essersi verificate prima dell’ingresso. Tuttavia, come evidenziato nel *Global Prison Trends* del 2021, ad opera della o.n.g. *Penal Reform International*, a più di 10 anni dalla loro adozione, l’attuazione delle Regole di Bangkok rimane oltremodo frammentaria, essendo ancora carenti i programmi di intervento e di

sostegno per le donne detenute sopravvissute alla violenza di genere<sup>36</sup>.

Da ultimo, le regole carcerarie europee, elaborate in seno al Consiglio d’Europa, affermano alla regola n. 34<sup>37</sup> che la presenza di detenute donne comporta l’attuazione di specifiche politiche e misure sensibili al genere, dovendosi prestare particolare attenzione ai loro bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici e garantendo servizi specializzati di supporto psicologico e medico nel caso di pregressi abusi subiti.

Peraltro, al netto di un impianto normativo ancora da migliorare, una conoscenza più approfondita della correlazione tra pregressa vittimizzazione e detenzione femminile potrebbe promuovere meccanismi di prevenzione in primis della violenza subita e, in secondo luogo, dei possibili sviluppi di comportamenti devianti, secondo un modello di intervento che si basi sulla lettura complessiva di un vissuto fatto di violenza, di dinamiche familiari, di fattori sociali, economici e culturali, oltre che di caratteristiche personali (Saxena, Messina, 2021). Tale obiettivo è realizzabile solo attraverso politiche sociali che vadano oltre l’ambito della giustizia penale, attraverso interventi preventivi che interrompano i legami e i rapporti di violenza subita, per migliorare il contesto

<sup>36</sup> La valutazione complessiva sull’applicazione delle Regole di Bangkok viene anche fondata sulla constatazione del trend della crescita del numero di donne in carcere in tutto il mondo durante l’ultimo decennio. Riferendosi alla scala globale, ciò viene ricollegato ad una criminalizzazione di comportamenti delle donne collegati a contesti di violenza, coercizione, povertà o discriminazione.

<sup>37</sup> Come recentemente ribadito dalla breve Guida alle *European Prison Rules* co-prodotta da *Penal Reform International* e il consiglio d’Europa, consultabile su <https://www.penalreform.org/resource/short-guide-to-the-european-prison-rules/>.

sociale della donna che delinque (Romano, Ravagnani, Policek, 2017). In questo senso, è significativa la constatazione per cui il carcere rappresenta per molte detenute un luogo di recupero, dove poter finalmente accedere a risorse a cui non hanno mai avuto accesso all'esterno, che avrebbero invece contribuito, se opportunamente fruite in fasi precedenti, ad evitare quella stessa detenzione (Ricordeau, 2022).

Se dunque poche donne sono ristrette nelle carceri italiane ed europee e se tra queste solo una minoranza ha commesso reati gravi e di rilevante allarme sociale, occorre domandarsi perché la detenzione continua ad essere un'opzione praticata e, in particolare, a chi si rivolge.

Un'indagine empirica a tutto campo sulla popolazione ristretta e sulle carriere devianti riuscirebbe a meglio rispondere all'interrogativo se sia effettivamente necessaria la carcerazione e se a questa di fatto si ricorra rispettando il canone dell'*extrema ratio* dell'intervento penale, a fronte dell'esiguità dei numeri e delle specificità esposte (Miravalle, 2018). La risposta detentiva sembrerebbe infatti inadeguata a rispondere da sola alle esigenze di una popolazione che, secondo quel nesso tra vittimizzazione e criminalità, necessiterebbe anche e soprattutto di luoghi di cura e assistenza, dove mettere in campo strumenti specifici capaci di guardare alle peculiari esigenze delle donne.

Sul punto, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che ha recentemente pubblicato il [rapporto](#) sulla sua visita periodica in Italia condotta nel periodo marzo/aprile 2022<sup>38</sup>, oltre a ribadire che nelle strutture femminili visitate non vi fosse un'adeguata offerta di attività trattamentali per le donne ristrette e che non venisse svolto alcuno screening specifico di individuazione di eventuali vulnerabilità, suggerisce una classificazione dei detenuti anche in base al genere, che tenga conto del minor rischio per la sicurezza posto dalle donne. Così ragionando, il Comitato evidenzia l'opportunità di predisporre per le donne detenute una rete di piccoli centri di custodia attenuata, maggiormente orientati a preparare le donne al rientro nella comunità e permettendo loro di coltivare maggiormente i propri legami familiari.

---

<sup>38</sup> Consultabile su <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>.

## Bibliografia

Amalfitano Chiara (2018), *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'unione europea*, in "Rivista italiana di medicina legale", 2, pp. 523 ss.

Antoniucci Carolina (2019), *Le 'Direttive vittime' e la violenza in carcere. Le direttive comunitarie in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato nel contesto della detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/>

R. Battistoni (2023), *L'omicidio del coniuge maltrattate: tra legittima difesa (putativa) e proporzionalità della pena in astratto*, in "Sistema penale", 6, pp. 117 ss.

Bertolino Marta, Varraso Gianluca (2018), *Introduzione al focus: le vittime vulnerabili*, in "Rivista italiana di medicina legale", 2, pp. 511-521.

Dova Massimiliano (2020), *Vittime o carnefici?*, in Pecorella Claudia (a cura di), *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, Mimesi, Milano, pp. 51-66.

Fadda Maria Laura (2012), *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

Giarda Angelo, Forti Gabrio, Giunta Fausto, Varraso Gianluca (2021), *Manuale di diritto penitenziario*, CEDAM, Padova.

Gonnella Patrizio (2023), *La detenzione femminile nel mondo - Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, <https://www.rapportoantigone.it/>.

Marietti (2023), *I numeri della detenzione femminile - Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, <https://www.rapportoantigone.it/>.

Graziosi Marina (1993), *Infirmitas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in "Democrazia e diritto", 2, pp. 99-143.

Ingrascì Ombretta (2007), *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano.

Marietti (2023), *I numeri della detenzione femminile - Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, <https://www.rapportoantigone.it/>.

Miravalle Michele (2018), *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in Mantovani Giulia (a cura di), *Donne ristrette*, Ledizioni, Milano, pp. 29-58.

Pecorella Claudia (2018), *Donne in carcere. Una ricerca empirica tra le donne detenute nella II Casa di Reclusione di Milano-Bollate*, in Paliero Carlo Enrico, Viganò Francesco, Basile Fabio, Gatta Gian Luigi (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, pp. 663-689.

Pecorella Claudia et al. (2019), *Invisibili, inascoltate, dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto*, <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/12242>.

Pecorella Claudia (2022a), *Conoscere il passato per poter giudicare il presente: quando la violenza reiterata è all'origine dell'uccisione del partner*, in Pecorella Claudia (a cura di), *La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis, Milano, pp. 235-256.

Pecorella Claudia (2022b), *Violenza domestica e legittima difesa*, in “Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo”, 3, pp. 1-16.

Pitch Tamar (1992), *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in Campelli Enzo et al., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, pp.175-185.

Pitch Tamar (2022), *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Ricordeau Gwénola (2022), *Per tutte quante. Donne contro la prigione*, Armando Editore, Roma.

Romano Carlo Alberto, Ravagnani Luisa, Policek Nicoletta (2017), *Percorsi di vittimizzazione e detenzione femminile*, in “Rassegna italiana di criminologia”, n. 2, pp. 115-122.

Saada Saar Malik, Epstein Rebecca, Rosenthal Lindsay, Vafa Yasmin (2014), *The sexual abuse to prison pipeline: the girls' story*, <https://genderjusticeandopportunity.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/06/The-Sexual-Abuse-To-Prison-Pipeline-The-Girls%E2%80%99-Story.pdf>.

Saxena Preeti, Messina Nena (2021), *Trajectories of victimization to violence among incarcerated women*, in “Health & Justice”, volume 9, Article 18, <https://healthandjusticejournal.biomedcentral.com/>.

Scandurra (2023), *L'Osservatorio di Antigone nelle sezioni femminili d'Italia*, <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/carceri-e-sezioni-femminili-attivita-e-vita-interna/>.

Sharp Susan F. (2014), *Mean lives, mean laws: Oklahoma's women Prisoners*, Rutgers University Press, New Brunswick.

Valsecchi Alfio (2020), “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, in “Diritto penale e processo”, 2, pp. 165-173.

Venturoli Marco (2018), *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” del diritto penale*, in “Rivista italiana di Medicina Legale”, 2, pp. 553 ss.

Verdolini Valeria (2019), *Devianza/Questione Criminale/Sicurezza*, in Simone Anna, Boiano Ilaria, Condello Angela, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Segrate, pp. 1977-1978.